



# COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)

Via Cesare Civello, n.62  
90010 - Campofelice di Roccella -

Tel. 0921/939111  
Fax 0921/428091



## SETTORE IV - INVESTIMENTI E MANUTENZIONI

### DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 1 Oggetto

Il presente disciplinare regola l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture del Comune di Campofelice di Roccella.

L'Albo è diviso nelle categorie di lavori, servizi e forniture di cui all'elenco allegato.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

#### Art. 2 Campo di applicazione

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016.

#### Art. 3 Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo e sul sito internet del Comune.

Nell'avviso saranno indicate la modalità per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

#### Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

1

P.IVA 00443640826 - c.c.p. n.15692908 - e-mail [lpp@comune.campofelicediroccella.pa.it](mailto:lpp@comune.campofelicediroccella.pa.it) - PEC [lpp.campofelicediroccella@pec.it](mailto:lpp.campofelicediroccella@pec.it) - codice univoco fatturazione elettronica UWKWH6

Z:\CARMELO\regolamenti\lavori in economia\ALBO IMPRESE 50\Albo 2017\disciplinare.docx

L'Impresa per ottenere l'iscrizione all'Albo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **LAVORI PUBBLICI**

- 1) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;
- 2) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00: attestazione SOA in corso di validità;
- 3) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016;

### **SERVIZI E FORNITURE**

- 1) iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro Albo, ove previsto per lo svolgimento di attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l'inserimento;
- 2) dimostrazione del livello di fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari. *Si precisa che ai fini dell'affidamento di servizi e forniture o di richiesta di partecipazione a procedure negoziate si terrà conto della media del fatturato dichiarato e quindi non saranno affidate prestazioni e/o non sarà rivolto l'invito agli operatori economici che hanno dichiarato un valore inferiore all'importo della prestazione da affidare. In alternativa al fatturato, alle imprese di nuova costituzione, sarà richiesto un livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale adeguato.*
- 3) Dimostrazione delle capacità tecniche e professionali possedute, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore per il quale si chiede l'iscrizione, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'ultimo triennio ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. *Si precisa che ai fini dell'affidamento di servizi e forniture o di richiesta di partecipazione a procedure negoziate si terrà conto delle esperienze maturate nell'ultimo triennio e del possesso delle attrezzature e/o equipaggiamento tecnico dichiarati, per cui non saranno affidate prestazioni e/o non sarà rivolto l'invito agli operatori economici che non siano in possesso di adeguate capacità tecniche in relazione all'oggetto dell'affidamento.*
- 4) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016;

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

In ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi;

Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

## **Art. 5** **Procedimento di iscrizione**

L'Impresa che intende essere inserita nell'Albo dovrà far pervenire al protocollo comunale, dal giorno di pubblicazione dell'avviso senza termine di scadenza, l'istanza secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta, corredata dalla documentazione richiesta.

L'Impresa dovrà indicare l'attività esercitata e la categoria per la quale chiede l'iscrizione.

Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie.

L'Operatore economico iscritto all'Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.

È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi.

È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

Sono da considerarsi inseriti all'Albo, gli Operatori economici che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel presente disciplinare, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

## **Art. 6** **Aggiornamento e Pubblicità dell'Albo**

La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e l'aggiornamento dell'Albo avverrà a cura del Settore Investimenti e Manutenzioni del Comune di Campofelice di Roccella, su base semestrale.

Il Responsabile del procedimento od operatore amministrativo incaricato è responsabile del corretto inserimento dei dati negli applicativi specifici di gestione dell'Albo.

La pubblicazione sul sito del Comune di Campofelice di Roccella dell'Albo secondo le disposizioni di legge avverrà a cura del servizio preposto.

#### **Art. 7 Utilizzazione dell'Albo**

La scelta degli Operatori economici da invitare all'interno di ciascuna categoria, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire tramite sorteggio o seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, con la possibilità, valutata l'esecuzione di precedenti contratti, di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatarie.

L'iscrizione all'elenco non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture.

L'inclusione dell'Impresa nell'Albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture ed il Comune di Campofelice di Roccella non è assolutamente vincolato nei confronti dell'Operatore economico iscritto.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

#### **Art. 8 Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di iscrizione;
- cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente;
- risoluzione di contratto a danno;
- richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;
- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità dell'elenco;

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.